

La Flat Rate Tax in Svizzera

In Svizzera due Cantoni (Obvaldo e Uri) hanno introdotto una decina di anni fa l'aliquota unica accompagnata da una deduzione sociale. Altri hanno poi tentato di seguire la loro strada imbattendosi però in un rifiuto popolare



Samuele Vorpe

Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

La sovranità fiscale dei Cantoni nel determinare le aliquote e gli importi esenti da imposta stabilita dalla Costituzione federale ha portato negli ultimi anni un paio di Cantoni a introdurre, in luogo delle aliquote progressive, un sistema d'imposizione ad aliquota unica accompagnata da una deduzione sociale di natura personale (Flat Rate Tax). Tale sistema sembrerebbe conforme al principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva in quanto l'onere fiscale aumenta più che proporzionalmente al crescere del reddito attraverso una progressione indiretta. Ad oggi, i Cantoni che hanno introdotto la Flat Rate Tax sono Obvaldo e Uri, mentre Basilea Città prevede un sistema a due aliquote marginali. In altri Cantoni, il Popolo ha, invece, respinto questo sistema (Turgovia e Svitto). L'introduzione di una Flat Rate Tax apporta alcune semplificazioni al sistema fiscale, quali, ad esempio, l'eliminazione della disparità di trattamento per effetto del cumulo dei redditi tra persone coniugate e concubini oppure la semplificazione del calcolo dell'aliquota mondiale in caso di redditi assoggettati in diversi domicili fiscali per effetto della ripartizione proporzionale della deduzione, oppure ancora il calcolo dell'onere fiscale per effetto dell'aliquota marginale unica. La Flat Rate Tax contiene, però, anche degli svantaggi, in particolare per quanto attiene l'evoluzione del carico fiscale nei confronti dei diversi ceti. Infatti, l'introduzione di un simile sistema porta, di regola, a dei vantaggi fiscali per bassi e alti redditi, mentre il ceto-medio è quella categoria che non ottiene vantaggi. Se, poi, il legislatore volesse raggiungere la neutralità del gettito fiscale, allora il ceto-medio dovrebbe assumersi un aggravio per favorire l'abbassamento delle imposte per i contribuenti con bassi e alti redditi.

A. Il principio della riserva della progressione dell'aliquota.....	132
B. L'imposizione dei coniugi e dei concubini.....	132
C. Altri vantaggi.....	133
VIII. Considerazioni conclusive.....	133

I. Introduzione

Dieci anni fa, la Flat Rate Tax fece breccia nel sistema fiscale svizzero. Fu il Canton Obvaldo il primo ad introdurlo nel 2008, dopo che il Tribunale federale dichiarò incostituzionali le sue aliquote regressive applicabili ai redditi e alle sostanze elevate dei contribuenti con appartenenza fiscale nel Cantone. La notizia ebbe un grande eco sia nei media sia negli esecutivi degli altri Cantoni. Infatti, solo un anno più tardi, nel 2009, il Canton Uri adottò lo stesso sistema. Sembrava che la Flat Rate Tax potesse espandersi a macchia d'olio nei Cantoni, tant'è che in quel periodo pure Basilea Città introdusse un sistema a due aliquote. Il Parlamento cantonale turgoviese, a sua volta, approvò la Flat Rate Tax con alcuni piccoli accorgimenti. Nonostante ciò, il Popolo la bocciò in votazione popolare. Altri Cantoni esaminarono in quel periodo se introdurre il modello "obvaldese" nelle loro leggi tributarie. Tra questi, Appenzello Esterno, Berna, Lucerna, San Gallo, Zurigo e, soprattutto, anche il Ticino. Nessuno di questi Cantoni tuttavia decise di abbandonare le loro aliquote progressive suddivise per scaglioni in favore dell'aliquota unica. Nel 2016, fu poi la volta del Canton Svitto, ma anche in questo Cantone il Popolo la respinse in votazione.

Le cause del naufragio della Flat Rate Tax verranno esposte nei prossimi capitoli, così come i vantaggi che questo sistema incorpora. Oggi, la Flat Rate Tax sembra però aver perso quell'appello che aveva dieci anni fa, anche se non è da escludere che un simile sistema possa essere introdotto nuovamente da altri Cantoni nel corso dei prossimi anni.

I. Introduzione.....	128
II. I metodi per applicare una progressione indiretta... 129	129
III. Le due variabili per costruire la Flat Rate Tax..... 130	130
IV. La conformità ai principi costituzionali..... 130	130
V. La Flat Rate Tax nei Cantoni..... 131	131
VI. La socialità della Flat Rate Tax..... 131	131
VII. La Flat Rate Tax e le disposizioni tributarie..... 132	132

II. I metodi per applicare una progressione indiretta

Un'imposta viene definita "proporzionale" quando, al crescere della base imponibile, l'onere fiscale aumenta nella stessa proporzione. In un'imposta di questo genere esiste un'unica aliquota, la quale non si modifica in funzione della base imponibile; inoltre, aliquota media[1] e aliquota marginale coincidono[2]. Ai fini delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche un sistema d'imposizione basato su un'unica aliquota (proporzionale) e senza alcun correttivo sarebbe contrario al principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva di cui all'art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale (RS 101; Cost.), che esige un aumento più che proporzionale dell'onere fiscale medio al crescere della base imponibile[3].

Per attuare una progressività indiretta è necessario abbinare l'aliquota unica (proporzionale) con una deduzione sociale, concessa a tutti i contribuenti (cd. metodo della progressività per deduzione costante). La progressività per deduzione costante si concretizza quando tutti i redditi del contribuente sono assoggettati alla medesima aliquota, ma la base imponibile viene ridotta attraverso una deduzione sociale di natura personale.

Si ipotizzi, ad esempio, che il prelievo avvenga secondo un'aliquota marginale proporzionale del 15%, ma che sia concessa una deduzione sociale di natura personale, pari a fr. 20'000. Si avrebbe allora, per i livelli di reddito indicati, il seguente onere fiscale:

Tabella 1: Evoluzione dell'onere fiscale con un'aliquota proporzionale del 15% combinata con una deduzione personale di fr. 20'000


Reddito netto	Reddito imponibile	Imposta dovuta	Aliquota media
0	0	0	0,0%
10'000	0	0	0,0%
20'000	0	0	0,0%
25'000	5'000	750	3,0%
50'000	30'000	4'500	9,0%
100'000	80'000	12'000	12,0%
150'000	130'000	19'500	13,0%
300'000	280'000	42'000	14,0%
500'000	480'000	72'000	14,4%

[1] L'aliquota media d'imposta equivale al rapporto tra l'imposta dovuta e il reddito percepito dal contribuente e serve per rispondere alla domanda: "Quanto è dovuto per un certo reddito imponibile?".

[2] L'aliquota marginale è quell'aliquota pagata sull'ultima unità di reddito percepita dal contribuente e serve per rispondere alla seguente domanda: "Quanto è dovuto per un'unità aggiuntiva di reddito imponibile?".

[3] Si osserva in particolare che l'introduzione di un'aliquota proporzionale, progressiva o regressiva è sempre da valutare per mezzo dell'aliquota media e non, invece, per mezzo dell'aliquota marginale.

Figura 1: Curva d'imposta con un'aliquota proporzionale del 15% combinata con una deduzione personale di fr. 20'000




Come si osserva dalla Figura 1, l'onere fiscale è progressivo seppur in presenza di un'aliquota marginale proporzionale. Infatti, l'aliquota media tende ad aumentare al crescere della base imponibile per effetto della deduzione sociale.

La caratteristica di questo metodo è quella di disegnare un'imposta fortemente progressiva per i redditi più bassi (l'aliquota media tende a crescere rapidamente), che tende poi a diventare proporzionale, al crescere del reddito. In generale, se si volesse attuare una "forte" progressività, soprattutto con riferimento ai redditi relativamente più alti, le opportunità offerte dal metodo per deduzione costante sono piuttosto limitate. In particolare, sarebbe necessario istituire una deduzione sociale avente un importo considerevole che, però, avrebbe l'effetto di esentare dall'imposta un importante numero di contribuenti.

Gli strumenti a disposizione del legislatore per accrescere la progressività dell'onere fiscale per i contribuenti con redditi alti si limitano alla riduzione decrescente dell'importo della deduzione sociale (cd. metodo della progressività per deduzione regressiva continua). L'evoluzione dell'onere fiscale basato su una riduzione decrescente dell'importo della deduzione sociale a partire da un determinato reddito è raffigurata nella Figura 2.

Figura 2: Curva d'imposta con un'aliquota proporzionale del 15% combinata con una deduzione personale di fr. 20'000 che diminuisce a partire da fr. 120'000 di reddito netto di fr. 100 per ogni fr. 1'000 di reddito netto aggiuntivo




Nel momento in cui l'importo della deduzione sociale è stato azzerato, l'imposta diviene *de facto* proporzionale. A differenza del metodo con deduzione costante, in base al quale l'onere fiscale tende all'aliquota proporzionale (cfr. linea tratteggiata nella Figura 2), questo sistema si delinea più sociale, perlomeno in considerazione dell'imposizione secondo la capacità contributiva, poiché tende ad aumentare l'onere fiscale per i redditi elevati conseguiti dai contribuenti più abbienti rispetto al metodo per deduzione costante.

Lo stesso risultato indicato nella Figura 2 può essere analogamente raggiunto mantenendo costante la deduzione, tuttavia applicando un numero esiguo di aliquote marginali (p. es. due o tre al massimo). La combinazione di due aliquote marginali con una deduzione costante permette alla curva d'imposta di continuare la sua progressione verso l'alto. Nel momento in cui, per effetto della deduzione, la curva d'imposta tende a diventare proporzionale, la seconda aliquota marginale permette alla curva di aumentare la sua progressività.

III. Le due variabili per costruire la Flat Rate Tax

Attraverso la *Flat Rate Tax* si possono prevedere "infinite" curve d'imposta a dipendenza dell'entità della deduzione sociale personale oppure dell'aliquota scelta dal legislatore. L'importo da accordare alla deduzione sociale, oltre a determinare il numero di contribuenti esenti da imposta, serve anche a stabilire la progressione dell'imposta. A parità di aliquota, un ammontare trascurabile di deduzione determina una forte progressione dell'imposta per i bassi redditi; inversamente un ammontare rilevante, sempre di deduzione, rallenta gli effetti della progressione (cfr. Figura 3). È, infatti, il rapporto dato dalla deduzione diviso il reddito a determinare la progressione dell'onere fiscale.

Figura 3: La *Flat Rate Tax* con un'aliquota fissa e una variazione della deduzione sociale




A parità di aliquota, minore sarà l'importo della deduzione, più incisiva sarà la progressione indiretta dell'onere fiscale per i redditi medio-bassi; allo stesso modo maggiore sarà l'importo della deduzione, meno incisiva sarà la progressione indiretta per i medesimi redditi.

Anche nel caso opposto, dove si opera solamente sulla variabile aliquota e non si modifica l'importo della deduzione, è possibile modellare la progressione dell'onere fiscale (cfr. Figura 4). In questo caso maggiore è l'aliquota, maggiore è la progressione indiretta per i redditi medio-alti; per contro,

minore è l'aliquota, minore è la progressione indiretta che se ne ricava.

Figura 4: La *Flat Rate Tax* con una deduzione sociale fissa e una variazione dell'aliquota



La scelta dell'aliquota congiuntamente alla deduzione sociale personale in favore di tutti i contribuenti deve essere dunque valutata attentamente dal legislatore al fine di non sfavorire determinate categorie di contribuenti, in particolare quella del ceto-medio. Se un Cantone prevedesse una progressione delle aliquote "sociale", ovvero un ridotto onere fiscale per bassi redditi e una forte pressione per quelli alti (come è il caso ticinese), il legislatore dovrebbe sicuramente prevedere un importo di deduzione sociale considerevole, che andrà ad aumentare il numero di contribuenti esenti da imposta, al fine di evitare degli aggravii d'imposta per i singoli contribuenti.

La *Flat Rate Tax* si rileva, infine, uno strumento poco flessibile. Infatti la curva d'imposta, che si ricava unicamente attraverso due variabili (aliquota e deduzione sociale), non consente di migliorare la situazione fiscale di una sola categoria di contribuenti senza modificare simultaneamente quella degli altri contribuenti. Dato che l'onere fiscale si ricava sostanzialmente da una formula matematica basata sulla combinazione di aliquota e di deduzione sociale^[4], si viene a ridurre sensibilmente il margine di manovra del legislatore. Se quest'ultimo volesse modificare l'onere fiscale di una determinata categoria di contribuenti, che per esempio si ritrova con un aggravio fiscale attraverso l'istituzione di una *Flat Rate Tax*, dovrebbe di conseguenza modificare l'onere fiscale di tutti i contribuenti. Questo poiché il cambiamento del parametro (aliquota o deduzione sociale) ha degli effetti immediati su tutti i contribuenti soggetti alla sovranità fiscale del Cantone e non, invece, soltanto su una determinata categoria.

IV. La conformità ai principi costituzionali

Secondo il Tribunale federale l'onere fiscale deve essere strutturato in maniera progressiva dal legislatore. Viene di conseguenza rigettata dall'Alta Corte la possibilità di applicare un'aliquota proporzionale senza dei correttivi.


[4] La formula matematica con cui si ricava la curva d'imposta è la seguente: Aliquota unica x (Reddito - Deduzione sociale).

Non si può dedurre dal principio della capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.), almeno esplicitamente, se la scala delle aliquote debba essere direttamente progressiva (con aliquote marginali crescenti) oppure possa essere anche indirettamente progressiva (aliquota marginale unica con deduzione sociale). Se si esaminano, però, i contenuti della sentenza del Tribunale federale del 1° giugno 2007 concernente le aliquote regressive obvaldesi e la successiva presa di posizione della dottrina dominante, si giunge alla conclusione che un'aliquota proporzionale accompagnata dall'esenzione del minimo vitale rispecchia in ogni suo contenuto la perfetta soluzione al principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva in quanto: (i) l'imposta cresce con l'aumentare della base imponibile e (ii) si è in presenza di un'evoluzione regolare delle aliquote o della curva del carico fiscale[5]. Il Tribunale federale, ricorda inoltre la dottrina, non esclude a priori l'introduzione di un'aliquota proporzionale (*Flat Rate Tax*) intesa come un'imposta che include un importo di base esente, con un tasso d'imposizione costante e con una larga base di calcolo[6].

Seguendo le considerazioni dell'Alta Corte esposte nel caso obvaldesi riguardanti il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva e relazionandole con le caratteristiche della *Flat Rate Tax* (aliquota unica combinata con una deduzione personale), la quale anch'essa appartiene alla "famiglia" delle imposte (indirettamente) progressive, si può affermare che questo sistema è da ritenere conforme all'art. 127 cpv. 2 Cost.

La Figura 5 confronta graficamente la progressione dell'onere fiscale di Cantone con un'aliquota proporzionale accompagnata da una deduzione sociale di tipo personale in favore di tutti i contribuenti, e quella di un Cantone con una scala delle aliquote progressiva che, dopo una determinata soglia di reddito imponibile, diviene proporzionale. Sul come la progressione debba poi essere realizzata è, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza, una questione puramente politica[7].

Figura 5: La progressione diretta e indiretta dell'onere fiscale



V. La Flat Rate Tax nei Cantoni

Ad oggi, i Cantoni che hanno introdotto nelle loro leggi tributarie la *Flat Rate Tax* sono soltanto due: Obvaldo nel 2008

e Uri nel 2009. In seguito, ci sono stati due tentativi di introdurre la *Flat Rate Tax* che sono però stati respinti in votazione popolare: nel 2009 il 56% dei votanti ha respinto il progetto nel Canton Turgovia e nel 2016 quasi l'80% nel Canton Svitto. Si segnala poi che nel Canton Basilea Città è previsto un analogo sistema a due aliquote con deduzione sociale[8].

VI. La socialità della Flat Rate Tax

La socialità della *Flat Rate Tax* dipende dall'ampiezza dell'aliquota e della deduzione sociale personale scelta dal legislatore poiché: (i) un'aliquota elevata combinata con una deduzione sociale personale elevata favorisce gran parte dei contribuenti che conseguono un reddito modesto; (ii) una modesta aliquota combinata con una modesta deduzione sociale personale favorisce invece i redditi elevati.

I Cantoni Obvaldo e Uri, al fine di non aggravare fiscalmente il cetto-medio hanno previsto degli sgravi fiscali per tutti i contribuenti, riducendo, perlomeno nel breve periodo, le entrate fiscali cantonali e comunali. In tutti e due i Cantoni, il cetto-medio è, comunque, stata la categoria che, in rapporto alla nuova struttura dell'onere fiscale, ha beneficiato in misura inferiore della riforma fiscale.

Il Centro di competenze tributarie della SUPSI nel 2009 aveva esaminato la possibilità di introdurre la *Flat Rate Tax* nel Canton Ticino. Dalle simulazioni era emerso che, a parità di gettito fiscale, il cetto-medio avrebbe subito un importante aggravio fiscale, mentre per evitare aggravii fiscali per i singoli contribuenti e considerando, di riflesso, una perdita di gettito fiscale, il cetto-medio non avrebbe beneficiato degli sgravi fiscali della riforma, che sarebbero andati a vantaggio dei bassi e alti redditi[9].

L'introduzione di una *Flat Rate Tax* comporta, dunque, per il legislatore due scelte alternative:

- garantire la neutralità in termini di gettito fiscale, per cui il cetto-medio dovrà sopportare le maggiori conseguenze finanziarie per favorire lo sgravio fiscale delle persone più ricche. A giudizio di chi scrive una simile scelta politica andrebbe a urtarsi inevitabilmente con il principio della redistribuzione dei redditi poiché con la nuova situazione il ricco si troverebbe ancora più ricco e il cetto medio più povero;
- non condurre a un maggior onere fiscale per tutti i contribuenti. Questa scelta comporterebbe una perdita di gettito fiscale per l'ente pubblico. In una tale situazione i benefici maggiori della riforma andrebbero in favore dei bassi e alti redditi; per contro il cetto medio si troverebbe a pagare le stesse imposte che già pagava con una scala delle aliquote progressive.

[5] DTF 133 I 206 = RDAF 63/2007, p. 520 consid. 8.1.

[6] DTF 133 I 206 = RDAF 63/2007, p. 520 consid. 8.1.

[7] FELIX RICHNER, *Steuertarifliche Besonderheiten für natürliche Personen in der Schweiz*, in: ASA, 77/2008, p. 216, con particolare riferimento a DTF 38 I 341, p. 380; DTF 48 I 79, p. 83 ss.; DTF 99 Ia 638, p. 653 ss.; DTF 110 Ia 7, p. 14.

[8] Per maggiori informazioni si veda SAMUELE VORPE, *Flat Rate Tax*. Tra le pieghe dell'aliquota "piatta", Lavoro di tesi, Manno 2008, p. 57 ss.

[9] CENTRO DI COMPETENZE TRIBUTARIE DELLA SUPSI, *Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantionale. Analisi della situazione e proposte di soluzione*, Mandato del Consiglio di Stato del Cantone Ticino al Centro di competenze tributarie della SUPSI, Manno, 26 settembre 2009, p. 40 ss.

VII. La Flat Rate Tax e le disposizioni tributarie

A. Il principio della riserva della progressione dell'aliquota

Per determinare la progressione dell'onere fiscale medio si devono considerare gli elementi di reddito conseguiti dal contribuente in altri Cantoni e in altri Stati. Per salvaguardare il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva, per i Cantoni che prevedono aliquote marginali progressive, ma anche per quelli che hanno istituito la *Flat Rate Tax*, è indispensabile applicare l'aliquota mondiale.

L'Alta Corte afferma che *"la considerazione degli elementi di reddito e sostanza esterni alla sovranità fiscale svizzera per la determinazione dell'aliquota è una conseguenza logica dell'imposizione secondo un'aliquota progressiva"*^[10].

Nel diritto fiscale intercantonale, così come in quello internazionale, il metodo applicabile dai Cantoni e dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione giuridica è quello dell'esenzione incondizionata. Tale esenzione non avviene, tuttavia, in modo illimitato, bensì con riserva della progressione complessiva, nel senso che, per il calcolo delle aliquote applicabili, possono essere tenuti in considerazione anche gli elementi di reddito e di sostanza che sono stati esentati. Ci si deve, quindi, basare sui fattori complessivi (reddito, sostanza) che devono essere determinati secondo il rispettivo diritto cantonale. Oltre alla determinazione come tale, anche la domanda a sapere se l'aliquota complessiva sia effettivamente applicabile dipende dal diritto cantonale^[11].

L'inclusione dei fattori situati fuori dal Cantone o dalla Svizzera^[12], e pertanto l'applicazione della cd. progressione complessiva, è necessaria soltanto con aliquote fiscali progressive, dove altrimenti la progressione sarebbe interrotta e non si realizzerebbe più un'imposizione secondo la capacità contributiva.

I Cantoni che prevedono la *Flat Rate Tax* devono ad ogni modo considerare la riserva di progressività dell'aliquota. È altrettanto vero, però, che la riserva di progressività è già insita nei casi di riparto intercantonale e internazionale poiché la ripartizione proporzionale della deduzione sociale personale permette di raggiungere già da sola lo stesso risultato. Sia la norma cantonale che riduce pro-rata le deduzioni sociali nei casi di assoggettamento parziale sia la giurisprudenza del Tribunale federale prevedono per le deduzioni sociali, senza una relazione diretta con l'acquisizione di singoli proventi, una ripartizione tra i diversi domicili fiscali in proporzione al reddito netto^[13].

La *Flat Rate Tax* apporta, dunque, una semplificazione del sistema fiscale, nel senso che, una volta ripartiti correttamente i diversi redditi al netto delle deduzioni in base ai

domicili fiscali, non è più necessario il calcolo dell'aliquota totale desunta dalla totalità dei redditi al netto delle deduzioni perché la ripartizione pro-rata ha già precedentemente tenuto in considerazione la progressione mondiale.

Si può, quindi, affermare che la *Flat Rate Tax* conduce effettivamente a una certa semplificazione, anche se non così sostanziale come si può credere, poiché i redditi assoggettati in altri domicili fiscali devono comunque essere presi considerazione al fine di ripartire equamente la deduzione sociale personale.

B. L'imposizione dei coniugi e dei concubini

L'adozione di un'aliquota proporzionale semplifica la scala delle aliquote. Contrariamente a degli scaglioni suddivisi per fasce di reddito è prevista una norma del seguente tenore: *"L'imposta annua sul reddito ammonta al X per cento del reddito imponibile"*.

Il vantaggio, oltre all'eliminazione degli scaglioni, consiste nell'avere una sola aliquota senza distinzioni tra persone sole e coniugate. Ad ogni modo, una distinzione tra le due categorie deve essere attuata attraverso l'importo da accordare alla deduzione sociale personale, al fine di tenere conto del principio del cumulo dei redditi delle persone coniugate che, secondo il diritto svizzero, sono considerate come un unico contribuente (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [RS 642.14; LAID]).

Il Tribunale federale osserva che la parità di trattamento fiscale tra le coppie coniugate e le coppie di concubini non può essere realizzata pienamente e la stessa viene violata quando le differenze di onere fiscale delle coppie sposate e di quelle concubine superano il limite del 10%^[14].

Nel caso dell'aliquota proporzionale, caratterizzata da un'aliquota marginale costante, si risolve però il problema. Infatti, il cumulo dei redditi delle persone coniugate rispetto a quello di due persone in regime di concubinato non dà più luogo a differenze. Una coppia pagherà, in proporzione, la medesima imposta sul reddito anche dopo essersi sposata. L'esempio seguente ha lo scopo di chiarire meglio la problematica^[15]: Hans Meier, residente nel Canton Obvaldo, dispone nel 2008 di un reddito imponibile (prima della deduzione sociale personale) di fr. 80'000. L'imposta semplice per questo reddito ammonta a fr. 1'260. Anna Müller, anche lei residente nel Canton Obvaldo, dispone nello stesso anno di un reddito imponibile di fr. 90'000 (imposta semplice: fr. 1'440). Nel 2008 si sposano e dispongono insieme di un reddito imponibile complessivo di fr. 170'000. Tenendo in considerazione la deduzione sociale per coniugi di fr. 10'000 e la deduzione sociale personale di fr. 10'000, l'imposta semplice è pari a fr. 2'700 e corrisponde alla somma d'imposta semplice della coppia, che avrebbero dovuto pagare se non si fossero sposati

[10] Sentenza TF 2P.171/1992 = ASA 63/1994-95, p. 335 consid. 5c.

[11] ERNST HÖHN/PETER MÄUSLI, *Interkantonales Steuerrecht*, Berna 1999, p. 66 § 5 n. 18.

[12] *Imprese, stabilimenti d'impresa e immobili situati in altre sovranità fiscali cantionali o estere*.

[13] HÖHN/MÄUSLI (nota 11), p. 267 § 19 n. 32.

[14] DTF 120 Ia 329, p. 337 consid. 4c.

[15] L'esempio è stato tratto da RICHNER (nota 7), p. 217.

(fr. 1'260 + 1'440). L'onere fiscale rimane dunque uguale prima e dopo il matrimonio.

C. Altri vantaggi

In caso di periodo di assoggettamento inferiore al periodo fiscale non si richiede più di annualizzare sui 12 mesi i redditi del contribuente per calcolare l'aliquota poiché la deduzione sociale viene già ripartita in proporzione ai mesi di assoggettamento. Inoltre gli effetti della progressione a freddo sono eliminati per ciò che concerne la scala delle aliquote. Restano unicamente da aggiornare gli importi relativi alle deduzioni. Viene poi semplificato il calcolo dell'onere fiscale poiché al reddito imponibile si deve moltiplicare l'aliquota marginale unica. Il contribuente non deve, quindi, calcolare l'onere fiscale tenendo in considerazione le aliquote marginali di ogni scaglione di reddito oppure ricorrere al calcolatore d'imposta. Infine, si semplificano le istruzioni per compilare le imposte in relazione alla tabella per il calcolo dell'imposta cantonale.

VIII. Considerazioni conclusive

Nel campo delle imposte dirette la Costituzione federale prevede, da un profilo formale, una limitazione alla sovranità fiscale dei Cantoni che si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali; i Cantoni rimangono in particolare liberi di determinare le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. Questa autonomia ha portato dei Cantoni ad adottare la *Flat Rate Tax*. Per valutare da un profilo generale gli effetti della *Flat Rate Tax* si devono ponderare i vantaggi e gli svantaggi conseguiti. Come visto, l'adozione di un'aliquota unica prevede delle semplificazioni di tecnica fiscale (esenzione con riserva di progressione dell'aliquota mondiale, eliminazione delle disparità di trattamento tra persone sole e persone coniugate, ecc.), ma anche problematiche riguardanti la struttura e l'evoluzione dell'onere fiscale. La curva d'imposta, che si ricava attraverso una costruzione matematica di aliquota e di deduzione sociale, non consente infatti di migliorare la situazione fiscale di una sola categoria di contribuenti senza modificare simultaneamente quella degli altri contribuenti.

Il legislatore che decide di istituire una *Flat Rate Tax* in neutralità di gettito deve essere consapevole che il ceto-medio si dovrà verosimilmente sobbarcare un onere fiscale superiore rispetto a prima per favorire la riduzione delle imposte per le altre fasce di reddito. Se, per contro, il legislatore non intendesse aggravare fiscalmente nessun contribuente, dovrebbe prevedere una perdita di gettito fiscale che dipende dalla struttura della scala delle aliquote progressive prima della riforma, confrontata con la nuova struttura indirettamente progressiva.

Si può, comunque, rilevare che i maggiori benefici saranno riscontrabili per i bassi e gli alti redditi e il ceto-medio si troverà con uno sgravio d'imposta poco consistente, se non addirittura nullo.

Ad avviso di chi scrive, la complessità del sistema fiscale svizzero non può essere risolta attraverso la semplificazione delle tariffe, piuttosto deve avvenire con una riduzione del numero

di deduzioni attualmente previste dal diritto federale. Per questa ragione l'introduzione di un sistema *Flat Rate Tax* nella legge tributaria rappresenta più che altro uno strumento di marketing fiscale per attrarre contribuenti facoltosi nella propria giurisdizione.